

OGGETTO: RETTIFICA AL TESTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SESTO S. GIOVANNI, L'ASL MILANO 3 MONZA E L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE" PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Direttore del Settore Progetti ed Attività Sociali che si intende far parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare la rettifica al testo dell'Accordo di Programma tra l'Amministrazione Comunale di Sesto S. Giovanni, l'ASL Milano 3 Monza e l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Vimercate" per la tutela della salute mentale, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.01.2003 è stato approvato l'Accordo di Programma per la tutela della salute mentale che vede la partecipazione dell'ASL Mi 3 Monza, dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Vimercate" e del Comune, secondo uno schema di Accordo allegato alla deliberazione sopra citata.

L'ASL Mi 3 Monza in data 15 gennaio u.s. ha verbalmente richiesto di modificare ulteriormente il testo approvato in quella sede, con lo stralcio di una frase. Conseguentemente alla pag. 1 il passaggio "... (Omissis) COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI ha la titolarità della salute dei cittadini e della loro tutela e competenza negli ambiti di integrazione sociale e svolge assieme al Distretto sanitario la funzione di programmazione socio-sanitaria ... (Omissis)" viene così modificato "... (Omissis) COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI ha la titolarità della salute dei cittadini e della loro tutela e competenza negli ambiti di integrazione sociale. ... (Omissis)".

Si propone quindi di approvare il testo dell'Accordo, secondo lo schema allegato.

Sesto S. Giovanni, 16.01.2003

Il Direttore
Settore Progetti e Attività Sociali
Dott.ssa Chiara Previdi

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE TRA

Comune di Sesto S. Giovanni, rappresentato dal Sindaco dr. Giorgio Oldrini;
Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate, rappresentata dal Direttore Generale dr. Giuseppe Spata;

Azienda Sanitaria Locale – Mi 3 – Monza, rappresentata dal Direttore Generale dr. Palmiro Boni

PER

Realizzare interventi coordinati a tutela della salute mentale attraverso l'integrazione delle rispettive competenze (Legge Regionale n°31/97) e precisamente

- L' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE" DI VIMERCATE ha come compito specifico, attraverso l'Unità Operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Sesto S. Giovanni, la tutela della salute mentale della popolazione adulta nei suoi principali aspetti di prevenzione, cura e riabilitazione;
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE MI 3-MONZA garantisce i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale nell'ambito della salute mentale attraverso l'attivazione, con l'A.O. di Vimercate e gli altri soggetti privati accreditati, dei contratti previsti dalla normativa. Assicura interventi di natura socio-assistenziale afferenti al fondo sociale;
- COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI ha la titolarità della salute dei cittadini e della loro tutela e competenza negli ambiti di integrazione sociale.

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

La finalità del presente accordo si riconosce nel progetto obiettivo sulla tutela della salute mentale – DPR 10.11.99 e del Piano Socio Sanitario Regionale 2002 – rispetto alle competenze dei diversi soggetti, all'integrazione degli interventi, alla costruzione della rete tra servizi.

L'obiettivo principale è quello di stabilire una sinergia che renda più efficace l'intervento complessivo per le persone in disagio psichico attraverso:

- Il mantenimento e ottimizzazione – qualitativa e temporale – degli interventi esistenti nella presa in carico del paziente psichiatrico.
- L'implemento di quelle attività risultanti, dalla valutazione dell'impatto sociale della malattia psichiatrica, le più idonee a garantire una migliore qualità di vita della persona in cura con particolare riferimento al lavoro.
- L'integrazione dei soggetti nel loro contesto di vita.

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione degli interventi a tutela della salute mentale nel territorio di Sesto S. Giovanni.

ART. 3 LINEE METODOLOGICHE DI ATTUAZIONE

La salute mentale è da considerarsi una delle tematiche ad alta complessità e richiede l'adozione di strategie territoriali orientate allo sviluppo di sinergie tra le competenze e le risorse istituzionali, in prima istanza, e, successivamente, con quelle del privato sociale.

In tale logica di intervento l'elaborazione di protocolli attuativi, l'istituzionalizzazione di momenti d'incontro e discussione e la costituzione di una Unità di Valutazione Interistituzionale e Interdisciplinare, cui afferiscono operatori appartenenti ai diversi enti, che garantisca un approccio integrato.

L'U.V.I.M. è la sede della ricomposizione della domanda, del riconoscimento della complessità del bisogno, della valutazione del tipo di risposta e di strutturazione del progetto.

L'U.V.I.M. viene attivata sul singolo caso ogniqualvolta i contraenti del presente accordo di programma concordano sulla necessità di un intervento integrato.

In tal caso la PROGETTUALITA' SUL SINGOLO CASO è effettuata sempre attraverso l'approccio interistituzionale che garantisce in tempi contenuti la presa in carico, la cura, il trattamento, gli opportuni interventi di sostegno e di formazione e orientamento lavorativo.

La stessa équipe progettuale garantisce il monitoraggio e la VERIFICA del percorso e dei RISULTATI.

La formalizzazione di tale modello organizzativo permette la salvaguardia della riservatezza delle informazioni relative all'utente e ai soggetti con lui coinvolti che ne riceveranno adeguata informazione.

ART. 4 ENTI FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, ENTE CAPOFILA

Soggetti dell'Accordo sono gli enti sopraelencati.

Assume il ruolo di ente capofila il Comune di Sesto S. Giovanni.

ART. 5 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

I soggetti partecipanti si impegnano a svolgere i compiti definiti nell'accordo e a redigere i protocolli attuativi.

Gli enti concorrono alla stesura del programma annuale definendo le priorità di intervento e garantiscono la verifica dello stesso.

Le risorse strumentali che i firmatari del presente accordo si obbligano a mettere a disposizione sono:

- AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE" DI VIMERCATE tramite l'U.O. di Psichiatria del P.O. di Sesto S. Giovanni:

Personale:

figure di psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali, educatori, a.s.a., afferenti all'U.O.P. (Reparto – CPS – residenze).

Strutture :

Area ospedaliera: S.P.D.C. (degenza ordinaria e D.H.), ambulatori.

Area territoriale: C.P.S. Sesto S. Giovanni, C.R.T., C.P., A.P.

L'Unità Operativa assicura:

- la risposta all'urgenza destinata nell'immediato al pronto soccorso, destinata invece nella sua accezione " differibile " al CPS;
 - presa in cura e formulazione del progetto terapeutico (CPS) anche in collaborazione con il reparto laddove l'esordio è da lì emergente;
 - attuazione, verifica, sviluppo del progetto con il coinvolgimento mirato e variabile dei diversi presidi della U.O.;
 - la progettazione, definito l'ambito clinico, in collaborazione con gli altri soggetti del presente accordo intorno a quattro aree: 1°- rapporti con il contesto del paziente; 2° - disponibilità/sostegno economico; 3° - soluzioni residenziali e abitative; 4° - interventi di inserimento lavorativo;
 - il ricovero ospedaliero per situazioni cliniche che ne hanno necessità.
- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 3 - MONZA:
L'ASL, nelle more di approvazione del Piano di zona del Comune e di attribuzione alla stessa delle deleghe per le funzioni socio-sanitarie, si impegna a:
- assicurare la gestione amministrativa contabile del Fondo sociale costituito ai sensi dell'art. 43 L.R. 1/86 relativo alle funzioni delegate socio-assistenziali in ambito psichiatrico attraverso un confronto con U.O.P. e il Comune coinvolgendo il Distretto, per le definizioni dei programmi di intervento socio-assistenziale, le reciproche competenze e la definizione di indicazioni operative per
- la gestione del fondo concordando annualmente con il Comune l'entità ed i criteri per la costituzione del fondo sulla base dei preventivi della U.O.P;
- sottoscrivere un'intesa con l'AO per le convenzioni relative ai progetti lavorativi;
 - partecipare a progetti per consolidare percorsi e strumenti riabilitativi guidati in ambito lavorativo in collaborazione con gli altri soggetti;
 - concorrere alla definizione dei progetti da inserire nei piani strategici sia dell'A.O. che dell'A.S.L.;
 - concorrere con gli altri soggetti del presente accordo alla ricerca di altri finanziamenti presso soggetti pubblici o privati;
 - sostenere iniziative promosse da associazioni del privato sociale;

- partecipare all'elaborazione di progetti di prevenzione del D.S.M. attraverso il proprio servizio di educazione alla salute;
- partecipare all'analisi del bisogno di residenzialità e all'attivazione di progetti residenziali e/o alternativi al ricovero a livello territoriale.

- **COMUNE SESTO S. GIOVANNI:**

Personale:

gli operatori psico-sociali afferenti al Settore Progetti e Attività Sociali concorrono alla rilevazione del bisogno e alla progettazione dei percorsi operativi nelle varie aree di integrazione sociale.

Il Comune si impegna ad assicurare attraverso il Piano di Zona:

- gli interventi socio-economici: si articolano in sostegni economici al singolo e al suo nucleo, in supporti psico-sociali e domiciliari, in soluzioni alloggiative per specifici casi di grave difficoltà;
- gli interventi formativi e di orientamento al lavoro attraverso i propri uffici e le agenzie territoriali; partecipando ai progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con gli altri soggetti;
- la partecipazione agli interventi di prevenzione e promozione della salute mentale in collaborazione con l'U.O. di Psichiatria e l'ASL MI 3

ART. 6 COMMESSE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI

I soggetti, nell'ambito del loro mandato istituzionale possono concorrere all'attivazione di commesse per la fornitura di beni e servizi, mediante convenzioni di cui all'art. 5 della Legge 381/91, da stipularsi con le imprese sociali e loro consorzi.

ART. 7 RUOLO DEL TERZO SETTORE

Gli Enti firmatari del presente accordo concordano nel ritenere indispensabile, per la realizzazione dei diversi interventi, la collaborazione di altri soggetti individuati nella definizione "Terzo settore".

Le specifiche collaborazioni verranno definite dai singoli Enti in base alla normativa.

ART. 8 FINANZIAMENTI

Il piano economico e la copertura dei vari interventi saranno definiti nei piani annuali di attività tenuto conto che:

- **AO VIMERCATE:** mette a disposizione un fondo per attività riabilitative deliberato su proposta del Responsabile della U.O.P. e destinato a tutte le strutture che ne fanno parte. Nell'ambito delle proprie competenze collaborerà all'attività riabilitativa e di sostegno nelle strutture territoriali ad essa afferenti, valutando gli interventi all'interno del bilancio aziendale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
- **ASL MI 3:** fatto salvo quanto precisato all'art. 5, assicura all'interno della disponibilità economica definita dal Consiglio dei Sindaci l'entità dell'assegnazione per gli interventi socio-assistenziali concordata annualmente con il Comune dopo l'approvazione del preventivo presentato dalle U.O.P.
- **COMUNE SESTO S. G.:** rende disponibili budgets finalizzati ad interventi di integrazione sociale e di sostegno a soggetti psichiatrici.

ART. 9 COMITATO DI ATTUAZIONE E DI VIGILANZA

Le modalità operative sono annualmente definite e verificate direttamente dai Responsabili tecnici dell'accordo nominati da ciascun ente che costituiscono il Comitato di attuazione del presente atto.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco dell'Ente capofila (o suo delegato) e dai Direttori Generali dell'A.S.L. 3 e dell'A.O. Vimercate (o loro delegati).

ART. 10 DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'Accordo è fissata in tre anni con decorrenza dalla data della stipula.

Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio dell'attività operativa-gestionale discendente dall'Accordo medesimo anche al fine di definire i protocolli attuativi.

Ogni amministrazione contraente ha il diritto di recedere dal presente accordo previa comunicazione scritta con ricevuta di ritorno a tutti i contraenti entro 90 giorni dalla scadenza dell'accordo e/o entro 90 giorni dalla scadenza di ogni singolo anno.

Non è ammessa la proroga tacita.

ART. 11 ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

All'accordo possono aderire , nel rispetto dei suoi principi e previa modifica o integrazione dello

stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo e previo consenso unanime delle Amministrazioni contraenti.

ART. 12 PUBBLICAZIONE

La pubblicazione del presente accordo avviene sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'Ente capofila.

p. l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni

Il Sindaco dr Giorgio Oldrini _____

p. l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate

Il Direttore Generale dr. Giuseppe Spata _____

p. l' Azienda Sanitaria Locale – Mi 3 – Monza

Il Direttore Generale dr. Palmiro Boni _____

Sesto San Giovanni, li _____